



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 18 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 27 febbraio 2018 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 7/3/2018 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 14/3/2018.

Pavia, 7/3/18

IL SEGRETARIO GENERALE

(Luigi Boldrin)





Camera di Commercio
Pavia

DELIB. N. 18	TITOLO	DECRETO	MINISTRO	DELLO	SVILUPPO
		ECONOMICO	16 FEBBRAIO 2018	"RIDUZIONE DEL	
		NUMERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO			
		MEDIANTE ACCORPAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE			
		DELLE SEDI E DEL PERSONALE, A NORMA			
		DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO			
		LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 219" -			
		DETERMINAZIONI IN MERITO			

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2018

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 6
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 6
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 6
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Assente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Assente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Assente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Assente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Assistono alla riunione la Rag. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio e la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.





Il Presidente, richiamato il provvedimento n. 72 del 17 ottobre u.s. con cui la Giunta Camerale ha deliberato di procedere avverso il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 "Rideterminazioni delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", mediante ricorso al TAR del Lazio in merito alla mancata applicazione - relativamente all'accorpamento delle Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia - delle indicazioni metodologiche definite per l'individuazione della sede legale del nuovo ente accorpato, illustra i passaggi procedurali fino ad oggi intercorsi.

In primo luogo, a seguito di tale decisione, è stato conferito incarico allo Studio Legale Travi - Avvocati Aldo ed Elena Travi - di Busto Arsizio per la rappresentanza legale dell'Ente camerale nel suddetto ricorso, depositato presso il TAR il 17 novembre 2017. Inoltre, in accordo con il Prof. Travi, analogo ricorso di annullamento previa sospensione del decreto in questione è stato depositato, in via prudenziale e a scopo cautelativo, dallo Studio legale del Prof. Giuseppe Franco Ferrari su incarico di alcune associazioni di categoria, in ragione del loro ruolo di portatrici di interessi del tessuto imprenditoriale locale. Ciò in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio - nell'ipotesi di non accoglimento dell'istanza cautelare - si sarebbe portato a compimento il processo riorganizzativo nei tempi normativi prescritti, con il conseguente venir meno della capacità giuridica dell'Ente camerale pavese dovuto alla nascita del nuovo Ente accorpato; da qui la necessità che vi siano altri soggetti legittimamente interessati a proseguire nel processo di annullamento del decreto.

Il Presidente prosegue ricordando i contatti avviati, contestualmente alla presentazione del ricorso, con i Presidenti Auricchio e Zanetti per verificare la disponibilità ad aprire un tavolo di trattative al fine intraprendere un processo costituente ampiamente condiviso e basato sul mutuo riconoscimento della pari dignità delle tre diverse province che costituiranno la nuova Camera e gli esiti, non particolarmente positivi, dell'incontro tenutosi in tal senso il 17 novembre 2017 a Cremona: è infatti apparsa poco probabile la possibilità di riconsiderare gli accordi esistenti tra le consorelle, di cui già più volte si è discusso nel corso di precedenti riunioni. L'incontro si è quindi concluso con la scelta di proseguire nelle trattative successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia in merito a questioni di legittimità costituzionale del D. Lgs. 219/2106.





Su quest'ultimo aspetto il Presidente richiama la sentenza 13 dicembre 2017, n. 261, con cui la suddetta Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 219/2016, nella parte in cui prevedeva che il decreto ministeriale attuativo (decreto 8 agosto 2017) venisse adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché previa intesa con la stessa Conferenza. La Corte ha affermato che, pur avendo il legislatore correttamente individuato la Conferenza quale luogo più idoneo per l'espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni, in considerazione delle importanti competenze coinvolte non può invece essere considerato sufficiente il mero parere, come stabilito dalla norma illegittima, ma serve invece l'intesa e quindi va avviata "una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento".

Conseguentemente a tale decisione è stata convocata una prima riunione della Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 21 dicembre 2017, all'ordine del giorno della quale era stato iscritto un nuovo schema di decreto relativo alla riorganizzazione del sistema camerale ai fini dell'acquisizione della suddetta intesa, che si è conclusa con il rinvio dell'esame della questione. Il Presidente, per completezza di informazioni sull'iter della procedura, precisa che le intese della Conferenza Stato-Regioni sono disciplinate dall'articolo 3 del D. Lgs. 281/1997 e consistono nella condivisione, all'unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dei contenuti dei provvedimenti esaminati; nell'ipotesi in cui non si addivenga all'intesa - entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno della Conferenza ed esperito ogni tentativo di raggiungere l'accordo - "il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata" recante le ragioni che hanno reso impossibile far convergere il consenso secondo il principio di leale cooperazione cui deve ispirarsi il sistema dei rapporti tra Stato e Regioni.

A seguito del suddetto rinvio la Conferenza Stato-Regioni si è riunita nuovamente lo scorso 11 gennaio; nella riunione, in cui è stato esaminato il nuovo schema di decreto, è stata sancita la mancata intesa in quanto non vi sono stati segnali di apertura da parte del Ministero nonostante le sollecitazioni pervenute dalle Regioni che a suo tempo avevano sollevato le questioni di legittimità costituzionale del D. Lgs. 219/2016, tra cui Regione Lombardia, che si è fatta nuovamente portatrice delle specificità del territorio pavese tali da motivare una richiesta di deroga all'accorpamento con altre Camere.

Il Presidente aggiorna poi i Colleghi in merito ai già citati ricorsi di annullamento
previa sospensione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017. La





trattazione dell'istanza cautelare in sede di camera di consiglio è avvenuta il 17 gennaio u.s.: il TAR, come ha dettagliatamente relazionato il Prof. Travi, ha respinto l'istanza esclusivamente in relazione alla circostanza che ha ritenuto – alla luce degli orientamenti del Ministero e, in particolare, alla istruzione ai Commissari datata 5.1.2018 di non dar corso, nelle more della definizione della procedura relativa al decreto, ad ulteriori adempimenti – che non si configurasse la condizione del “periculum in mora” prevista per la concessione di misure cautelari da parte del giudice amministrativo. Di conseguenza il TAR non ha minimamente messo in discussione l'illegittimità del decreto ministeriale, illegittimità che risulta patente alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale. Nello stesso tempo restano del tutto impregiudicate le questioni sollevate nel ricorso in merito alla illegittimità della previsione della sede legale a Mantova.

Tutto ciò premesso il Presidente informa che il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8.2.2018, con delibera motivata ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del già citato D. Lgs. 281/1997, ha autorizzato il Ministro dello Sviluppo Economico ad adottare il decreto esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni recante “Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219”.

Pertanto il Ministro - ravvisata la necessità di adottare il decreto secondo la procedura suddetta al fine di dare attuazione al processo di riforma delle Camere di Commercio finalizzato alla razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere entro il limite di 60, la razionalizzazione e riduzione delle sedi e delle aziende speciali camerali e la definizione di un piano complessivo di razionalizzazione – ha firmato il decreto in questione in data 16 febbraio 2018.

Con tale decreto, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, è stata confermata la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio previste con il decreto precedente dell'8 agosto 2017, ribadendo, per quanto riguarda l'Ente camerale pavese, l'accorpamento con le Camere di Cremona e Mantova e il mantenimento della sede legale del nuovo ente accorpato a Mantova e delle due sedi secondarie a Cremona e a Pavia. E' stato inoltre previsto che entro il 1° marzo p.v. i Commissari ad acta, nominati ed individuati nel decreto medesimo, provvedano ad avviare, pena decadenza dall'incarico, le procedure per la costituzione del Consiglio delle nuove Camere di Commercio.





Per completezza di informazioni il Presidente riferisce che il Dott. Marco Zanini – Segretario Generale della Camera di Commercio di Mantova individuato quale Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia - con nota del 19 febbraio u.s., agli atti di prot. CCIAA n. 3341/2018, ha informato di aver ricevuto notifica del decreto in applicazione del quale dovrà avviare le suddette procedure. Alla comunicazione succitata sono seguite altre due note informative del Dott. Zanini – rispettivamente agli atti di prot. CCIAA n. 3435/2018 e n. 3457/2018 - in merito ad alcuni aspetti procedurali preliminari all'avvio del processo di accorpamento.

Da parte di Regione Lombardia che, come già ricordato, si è fatta portatrice di una richiesta di deroga per l'Ente camerale pavese all'accorpamento con altre Camere, è invece in corso una valutazione volta a rilevare eventuali vizi di legittimità del nuovo decreto con cui il Ministro ha di fatto perfezionato l'iter di riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, senza "riaprire" il confronto con le Regioni in merito a quanto ivi stabilito ai fini della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali. Ciò al fine di presentazione di ricorso da parte della Regione stessa.

A conclusione il Presidente, in relazione a quanto sopra illustrato, invita i Colleghi di Giunta ad una riflessione sulle decisioni da assumere, ricordando le motivazioni che hanno supportato la decisione di procedere avverso il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 mediante ricorso al TAR del Lazio in merito alla mancata applicazione - relativamente all'accorpamento delle Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia - delle indicazioni metodologiche definite per l'individuazione della sede legale del nuovo ente accorpato e sottolineando che analogamente, qualora la Giunta lo riterrà opportuno, si potrà procedere avverso il nuovo Decreto del 16 febbraio scorso.

Vengono quindi analizzate le soluzioni percorribili tenendo prioritariamente in considerazione gli elementi guida rilevati dal componente di Giunta Francesco Caracciolo, che orienta in due direzioni le riflessioni da elaborare. Anzitutto evidenzia la possibilità di riprendere i contatti, temporaneamente sospesi in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, con i Presidenti delle Camere di Cremona e Mantova per la definizione di un processo di accorpamento condiviso anche se, come già riportato, appaiono ridotte le probabilità di addivenire ad un accordo. Si sofferma poi sull'opportunità di procedere, come già fatto in precedenza, mediante ulteriore ricorso al TAR del Lazio, soluzione che rimane comunque preferibile e sui cui anche i Colleghi di Giunta concordano; su quest'ultima





Camera di Commercio
Pavia

prospettiva, ricollegandosi alla valutazione di illegittimità su cui è orientata Regione Lombardia, pone l'attenzione sulla possibilità che anche l'Ente camerale verifichi la fattibilità di un ricorso che non sia unicamente rivolto all'oggettiva violazione dei criteri prefissati per l'individuazione delle sedi legali delle nuove Camere accorpate, laddove è stata individuata la sede legale del nuovo ente accorpato a Mantova.

A conclusione il Presidente, preso atto delle riflessioni sopra evidenziate, riassume l'orientamento manifestato dalla Giunta circa l'opportunità di procedere comunque avverso il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 mediante ricorso al TAR del Lazio, in merito alla mancata applicazione - relativamente all'accorpamento delle Camere di Commercio Cremona, Mantova e Pavia - delle indicazioni metodologiche definite per l'individuazione della sede legale del nuovo ente accorpato. Verranno successivamente verificate con Regione Lombardia le azioni che dalla stessa saranno eventualmente poste in essere in merito ad un possibile ricorso.

Indi la Giunta Camerale

udita la relazione del Presidente e preso atto di quanto sopra evidenziato;

richiamato l'art. 27 dello Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 20 del 30.11.2011;

ritenuto opportuno procedere avverso il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 mediante ricorso al TAR del Lazio;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di adire ricorso al TAR Lazio avverso il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico "Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219" in merito alla mancata applicazione - relativamente all'accorpamento delle Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia - delle indicazioni metodologiche definite per l'individuazione della sede legale del nuovo ente accorpato;
2. di dare mandato al Segretario Generale per l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la procura alle liti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Goldrin

IL PRESIDENTE

(Franco Bosi)